

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale.</i>	+ 149.603.291,30	
di cui al capitolo		
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 149.603.291,30	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i>	+ 149.603.291,30	
di cui al capitolo		
215217 Rimborso anticipazioni sanità	+ 149.603.291,30	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 ottobre 2012.

BOSSONE

(2012.43.3120)017

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 31 ottobre 2012.

Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E
DEL TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. n. 309983 del 31 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'in-

carico di dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dott. Vincenzo Falgares;

Visto il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;

Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010;

Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stato decretato l'assetto organizzativo endodipartimentale dei dipartimenti riconosciuti con il D.P. n. 12/2009;

Visto il D.D.G. n. 1242 del 28 giugno 2010 con il quale è stato adottato il funzionigramma del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che sia approvato un piano nazionale

di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2011, registrato alla Corte di conti il 23 gennaio 2012, reg. 1, fg. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 18 febbraio 2012 n. 41, con il quale sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano apposite risorse destinate alla sottoscrizione di una seconda tornata di accordi di programma di cui all'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 per l'attuazione di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), ed e) del predetto "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Considerato che con il sopra citato decreto interministeriale nell'ambito del suddetto riparto sono state assegnate alla Regione siciliana risorse pari a € 8.561.070,09;

Vista la circolare attuativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative del 17 aprile 2012 prot. n. 4223;

Visto il bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in data 29 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 151/S7 del 31 gennaio 2011 che approva la graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento e l'elenco delle proposte escluse relative al bando pubblico sopra citato;

Considerato che tutte le proposte ammissibili a finanziamento e approvate con il suddetto D.D.G. n. 151/S7 del 31 gennaio 2011 sono state ammesse a finanziamento ed inserite nell'accordo di programma del 19 ottobre 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 3447/U.S.5 del 5 dicembre 2011 di determinazione dei requisiti di ordine sociale ed economico di cui devono essere in possesso i soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dall'art. 11 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Considerato che con delibera di Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012 di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 1/2012, sono state destinati € 8.650.916,58 per il finanziamento di un nuovo bando per l'accesso ai contributi per le linee di intervento di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione del bando pubblico "per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" destinato alle linee di intervento di cui alle let-

tere c) ed e) dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando pubblico per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 31 ottobre 2012.

FALGARES

Allegato

BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ"

Art. 1

Finalità

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2011 registrato alla Corte di conti il 23 gennaio 2012, reg. 1, fg. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 18 febbraio 2012 n. 41, sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano apposite risorse destinate alla sottoscrizione di una seconda tornata di accordi di programma di cui all'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 per l'attuazione di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), ed e) del predetto "Piano nazionale di edilizia abitativa". Con il sopra citato decreto interministeriale nell'ambito del suddetto riparto sono state assegnate alla Regione Sicilia risorse pari a € 8.561.070,09.

2. In considerazione che tutte le proposte presentate con il precedente bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, "Programmi integrati per il recupero delle città" - lettere c) ed e) dell'art. 1, comma 1 del predetto Piano nazionale di edilizia abitativa, sono state ammesse a finanziamento ed inserite nell'accordo di programma del 19 ottobre 2011, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012 di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 1/2012, che ha destinato € 8.650.916,58 per il finanziamento di un nuovo bando afferente al "Piano nazionale di edilizia abitativa", è indetto il presente bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" che riguarderà le linee di intervento di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 per l'individuazione di un nuovo pacchetto di proposte ammissibili da finanziare con le suddette risorse statali, regionali e con eventuali ulteriori risorse costituenti economie nell'ambito dell'accordo di programma del 19 ottobre 2011.

3. Tali programmi dovranno essere finalizzati al recupero dell'ambiente urbano mediante la realizzazione di alloggi sociali e/o il risanamento del patrimonio edilizio esistente da locare a canone sostenibile, la riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la marginalizzazione sociale delle aree interessate.

4. I programmi sono attuati con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi a carattere edilizio (finalizzati all'incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere sul mercato, da locare alle categorie "svantaggiate" previste dall'art. 11 della legge n. 133/2008 in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico individuati con D.A. n. 3447/U.S.5 del 5 dicembre 2011), nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo.

Art. 2

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione in atto per il finanziamento del programma di cui al presente avviso sono complessivamente pari a € 17.211.986,67 così distinte:

- risorse pari a € 8.561.070,09 assegnate alla Regione Sicilia con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012, reg. 1, fg. 140;
- risorse pari a € 8.650.916,58 così come individuate nella delibera di Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012.

Alla complessiva dotazione finanziaria del "Programma" potranno concorrere economie rinvenienti anche da eventuali revocche dei finanziamenti già oggetto dell'accordo di programma del 19 ottobre 2011, ulteriori risorse messe a disposizione dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o da altre fonti.

Art. 3

Soggetti attuatori

I programmi devono essere obbligatoriamente promossi dai comuni (anche in concorso con altri enti pubblici e/o con enti da essi vigilati) e attuati con il concorso di risorse di soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni). I soggetti privati devono essere selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, adottate in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico - privato. Detti soggetti privati dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: siano iscritti alla C.C.I.A.A./registro imprese; abbiano attestazione SOA e classifica di importo adeguato al complessivo costo del programma; non si trovino in stato di liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; siano in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa edile); non abbiano provvedimenti o procedimenti a carico secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni antimafia;

Art. 4

Caratteristiche delle proposte

1. I programmi integrati sono attuati obbligatoriamente con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi di edilizia abitativa e interventi di riqualificazione. In particolare:

- interventi a carattere edilizio (incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere sul mercato e da locare alle categorie sociali "svantaggiate" previste dall'art. 11 della legge n. 133/2008);
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo, per categorie sociali svantaggiate;
- interventi conservativi e/o di recupero del patrimonio edilizio e di pregio architettonico, mediante eventuale rifunzionalizzazione delle strutture da destinare a uso collettivo;
- interventi infrastrutturali, in particolare per la viabilità necessaria alla accessibilità alle aree a traffico limitato, strade a servizio della residenza, percorsi protetti ciclo-pedonali, riduzione delle barriere architettoniche;
- interventi a carattere economico, mirati alla rivitalizzazione economico-produttiva dell'area e all'insediamento di nuove attività artigianali, commerciali, culturali, turistico ricettive finalizzate allo sviluppo locale integrato, se conformi agli strumenti urbanistici, iniziative tutte in grado di creare nuovi posti di lavoro.

4. Sono inoltre elementi essenziali gli interventi finalizzati alla promozione di iniziative atte a incentivare l'utilizzo delle risorse naturali e a garantirne un uso efficiente ed efficace (aria, acqua, energia, l'uso delle aree dismesse, etc...).

5. Gli alloggi realizzati e/o recuperati da operatori privati, per i quali sarà richiesto il contributo, andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente nella Regione siciliana, per una durata non inferiore a 25 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Laddove le parti sociali non abbiano raggiunto un accordo locale per fissare il livello del canone concordato, il così detto canone speciale (comma 114, art. 3, legge n. 350/2003) non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio.

6. Le proposte presentate dai comuni e gli interventi in esse contenuti devono essere congruenti con le caratteristiche sopra riportate, a pena esclusione.

Art. 5

Modalità di presentazione delle proposte

1. Ai fini della partecipazione al programma, i sindaci dei comuni interessati presentano istanza al dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti. A tale istanza devono essere allegati:

- a) proposta di programma contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione;
- b) schema planivolumetrico degli interventi proposti, con a corredo tutti gli elaborati utili a comprendere il carattere dell'intervento, unitamente a tutti gli altri elaborati tecnici previsti dalla normativa in atto vigente almeno per il livello preliminare di progettazione;

e) una relazione finanziaria (con la quantificazione complessiva dei costi e la ripartizione degli stessi in funzione della fonte di finanziamento), in cui si certifichi la sostenibilità economica dell'intervento;

d) una relazione da cui si evinca il reale fabbisogno abitativo, evidenziando le categorie sociali presenti nel territorio in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico di cui al D.A. n. 3447/U.S.5 del 5 dicembre 2011 alle quali dovranno essere destinati gli alloggi sociali;

e) designazione del responsabile del programma, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento;

f) deliberazione di giunta municipale di approvazione della proposta di programma con l'assunzione a carico del comune della quota relativa al cofinanziamento;

g) copia autentica degli accordi sottoscritti con altri enti pubblici e/o con i privati a dimostrazione dell'intervento che gli stessi vogliono realizzare, con la quantificazione dei costi e delle relative modalità di copertura finanziaria;

h) elaborato contenente la descrizione degli elementi utili alla attribuzione del punteggio determinato per ciascuno dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale il sindaco del comune proponente, oppure l'amministratore delle imprese, cooperative o loro consorzi ed il rappresentante legale di fondazioni, si impegnano a mantenere in affitto gli alloggi per il numero di anni corrispondenti alla tipologia di contribuzione riportata nei successivi punti;

l) stralcio dello strumento urbanistico vigente o adottato con evidenziazione dell'ambito interessato dal "Programma" in uno all'attestazione che le opere previste nel programma sono conformi allo strumento urbanistico vigente o adottato.

2. Le domande dovranno pervenire in plico chiuso - a pena esclusione - recante la dicitura "Non aprire - Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" - all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio 7 - via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. A tal fine farà fede la data di spedizione apposta sul plico chiuso dall'ufficio postale, da altro vettore o la data di consegna risultante dal protocollo informatico del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. L'invio o la consegna oltre tale data comporterà l'esclusione della proposta.

3. Ciascun comune potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso comune, verrà esaminata e valutata la proposta recante il numero di protocollo di trasmissione inferiore, mentre le altre proposte saranno ritenute inammissibili. Il contributo pubblico richiesto dal comune proponente per l'intero programma, non potrà essere superiore a € 1.700.000,00 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, € 3.500.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti e € 5.000.000,00 per i comuni oltre tale limite. I dati relativi al numero degli abitanti saranno quelli ricavati dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

4. Il contributo concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non può essere superiore al 30% del costo di realizzazione, recupero, acquisizione e recupero, demolizione e ricostruzione, calcolato secondo i limiti massimi di costo di cui al D.A. del 23 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 agosto 2007, degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabili in riscatto, per una durata non inferiore a 25 anni, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico di cui al D.A. n. 3447/U.S.5 del 5 dicembre 2011.

5. Per gli alloggi locati per una durata superiore ai 25 anni, il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 50% del predetto costo.

6. Nel caso in cui siano realizzati e/o recuperati alloggi di edilizia residenziale pubblica, il contributo non potrà essere superiore al 90% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 85% per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti e 80% per i comuni oltre tale limite, del costo calcolato i limiti massimi di costo di cui al D.A. del 23 luglio 2007 sopra citato.

7. Nel caso di alloggi in locazione con patto di futura vendita, la durata della locazione non potrà essere inferiore a 10 anni e il canone sarà determinato con le stesse modalità previste al punto 5 dell'art. 4 del presente avviso. In questo caso il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 20%.

8. All'interno della proposta potranno essere ricomprese opere da realizzare con la promozione finanziaria anche di iniziativa dei privati, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 luglio 2009, linea di intervento di cui alla lettera c). In questo caso il contributo pubblico non potrà essere superiore al 20% del costo complessivo dell'opera.

9. Le opere di urbanizzazione realizzate anche direttamente dai comuni proponenti nel contesto del programma in argomento potranno fruire di un contributo a valere sui fondi di cui all'art. 2 del presente bando pari all'80% del loro costo ed in ogni caso non potranno incidere sull'intero contributo pubblico concesso oltre il 35%. Per cui si avrà una incidenza del contributo pubblico pari almeno al 65% per la realizzazione e/o recupero di alloggi e la restante parte (non oltre il 35%) del contributo pubblico per le opere di urbanizzazione.

10. Per i privati sarà possibile ottenere la concessione di diritti edificatori su altra parte del territorio comunale ovvero la concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.

Art. 6

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico/privato

1. Il comune (soggetto proponente) può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, enti o privati al fine di fare convergere sul programma oggetto del presente bando ulteriori risorse. Analogamente, può selezionare soggetti privati al fine di realizzare opere anche in project financing e/o in concessione - così come disciplinato dalle norme vigenti - in modo che si preveda chiaramente l'opera da realizzare affidata al privato, il numero di anni per i quali si affida la gestione, gli oneri finanziari a carico delle parti e le modalità di svincolo.

2. Al fine di attivare nuove forme di finanziamento capaci di incrementare l'effetto leva delle risorse pubbliche, sarà possibile il ricorso all'iniziativa comunitaria Jessica (Joint European Support of Sustainable Investment in City Areas), quale strumento di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano sostenibile, per fondi che investono in partenariato pubblico/privato ed altre forme analoghe.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione composta da tre dirigenti esperti in materia in servizio presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominati dal dirigente generale. La commissione sarà integrata da un funzionario con compiti di segreteria.

2. La commissione potrà, nel corso dei lavori, richiedere al comune proponente precisazioni sia scritte che in audizione, sulla documentazione già presentata, al fine di meglio comprendere le caratteristiche dell'intervento e procedere ad una più oculata valutazione.

3. La valutazione delle proposte avverrà mediante attribuzione di punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati.

a) Qualità del progetto preliminare (max 25 punti):

— verrà attribuito il seguente punteggio in caso di rispetto delle caratteristiche tecniche costruttive individuate dall'art. 2 del decreto dell'Assessorato per le infrastrutture e la mobilità n. 18/GAB del 7 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 23 luglio 2010 e raggruppate nelle aree qui di seguito evidenziate:

- area 1^a energia: utilizzo di almeno cinque azioni previste all'interno dell'area 1^a - punti 5;
- area 2^a acqua: utilizzo di almeno due azioni previste all'interno dell'area 2^a - punti 5;

- area 3^a materiali: utilizzo di almeno quattro azioni previste all'interno dell'area 3^a - punti 5;

- area 4^a rifiuti: utilizzo di almeno due azioni previste all'interno dell'area 4^a - punti 5;

- area 5^a salute e confort: utilizzo di almeno tre azioni previste all'interno dell'area 5^a - punti 5;

b) Incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi (max 10 punti):

- verrà attribuito il seguente punteggio:
 - rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati < 0,5 - punti 10;
 - rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati compreso tra 0,75 e 0,50 - punti 5.

c) Presenza ed entità di ulteriori finanziamenti pubblici e privati (max 10 punti):

- sarà attribuito il seguente punteggio:
 - un punto per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati dai privati nell'ambito della zona prescelta per il programma e comprovati da protocolli e/o intese o altra idonea documentazione;
 - 0,5 punti per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati da enti pubblici, nell'ambito della zona prescelta per il programma non gravanti sul contributo pubblico e comprovati da provvedimenti dell'ente concedente il finanziamento.

d) Fattibilità urbanistica (5 punti):

— verrà attribuito il suddetto punteggio alla proposta che sarà conforme allo strumento urbanistico vigente. Nessun punteggio verrà attribuito alle proposte conformi allo strumento urbanistico adottato o che necessitano di varianti.

e) Comune ricadente nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 (punti 10).

f) Interventi di rinnovo e/o recupero del patrimonio edilizio esistente (punti 20).

g) Premialità per i comuni concedenti agevolazioni finanziarie (max 10 punti):

- verrà attribuito il seguente punteggio:
 - un punto per ogni 10 punti percentuali di riduzione dell'entità degli oneri di costruzione a carico dei privati;
 - 0,50 punti per ogni anno di mancato prelievo dell'imposta comunale sugli immobili oggetto della proposta;
 - 0,50 punti per ciascun anno di mancato prelievo di altre imposte comunali.

I punteggi sono cumulabili.

h) Proposte da parte dei privati che prevedano una riduzione percentuale del contributo (max 10 punti):

— verrà attribuito un punto per ogni punto percentuale in meno di contributo richiesto rispetto al massimo consentito.

Art. 8

Procedure attuative

1. Entro 45 giorni dall'insediamento della commissione giudicatrice, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità conclude la procedura valutativa delle proposte pervenute, provvede con apposito decreto all'approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento e la trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - direzione generale per le politiche abitative per la verifica di rito delle proposte selezionate ai fini della sottoscrizione del nuovo "Accordo di programma". Successivamente si procederà alla sottoscrizione di appositi protocolli di intesa con le amministrazioni comunali beneficiarie di finanziamento, al fine di definire le modalità di erogazione dei contributi e la tempistica per la predisposizione dei progetti definitivi, dei progetti esecutivi e delle procedure di appalto.

2. Sarà possibile effettuare scorrimenti della graduatoria approvata con provvedimento dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, attingendo alle risorse derivanti dai ribassi d'asta, da economie sui lavori, da eventuali revocche di assegnazioni di finanziamenti di cui all'Accordo di programma del 19 ottobre 2011 ed a ulteriori fondi comunitari, statali o regionali che si renderanno eventualmente disponibili. A seguito di tali scorrimenti saranno sottoscritti appositi protocolli di intesa con i singoli comuni ammessi a finanziamento, secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 9

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del programma. Quest'ultimo è tenuto ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi all'intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco e al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti una relazione sullo stato di avanzamento del programma. Il rapporto di monitoraggio sopra descritto è da intendersi attività prioritaria al fine dell'erogazione del contributo concesso, potendosi dare luogo in caso di inerzia all'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

(2012.45.3236)048

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 23 agosto 2012.

Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando relativo alla misura 311, azione C "Altre forme di diversificazione" - regime de minimis di cui al reg. CE n. 1998/2006, del PSR Sicilia 2007/2013 - 3^a sottofase.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono ripartite, per l'anno finanziario 2012, in capitoli e per alcuni di essi in articoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, recante "Norme sull'agriturismo";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione

del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed, in particolare, l'art. 11 relativo al "Codice unico di progetto";

Vista la delibera CIPE del 27 dicembre 2002 n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 27 gennaio 2012, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al dott. Dario Cartabellotta;

Visto il D.P.Reg. n. 393 del 2 febbraio 2012 relativo al conferimento di incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al dott. Dario Cartabellotta in ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 27 gennaio 2012;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;